

STUDIO LEGALE PAOLETTI

Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma
Tel. 06/8072346 8070949 fax 8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natlia Paoletti
Avv. Ginevra Paoletti – Avv. Claudia Sartori
Avv. Pierpaolo Cavazzino

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
ROMA – SEZIONE II QUATER RICORSO N.5720/15

*** **

Secondi motivi aggiunti al ricorso pendente con il n. di r.g. 5720 del 2015

della **Associazione Culturale Gli Alcuni** con sede legale in Treviso (31100) (c.f. 80021700267 e p.iva 01117590263) in persona del suo Presidente sig. Sergio Manfio rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Paoletti (C.F. PLTNCL40R06H501F - PEC nicolopaoletti@ordineavvocatiroma.org – FAX 06.8077267) e Natalia Paoletti (C.F. PLTNTL69H53H501J - PEC nataliapaoletti@ordineavvocatiroma.org – FAX 06.8077267) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34 come da procura in calce al ricorso introduttivo **per l'annullamento dei medesimi provvedimenti di cui al ricorso introduttivo** (provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere della Commissione Consultiva per il Téatro, è stata negata all'odierna ricorrente la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art. 11 del D.M. del 1° luglio 2014 “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163” e conseguentemente le ha negato i contributi

STUDIO LEGALE PAOLETTI

Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma
Tel. 06/8072346 8070949 fax 8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natlia Paoletti
Avv. Ginevra Paoletti - Avv. Claudia Sartori
Avv. Pierpaolo Cavazzino

finanziari spettanti a detti “teatri”) illegittimi e quindi meritevoli di essere annullati oltre che per i motivi di cui al ricorso introduttivo anche per i motivi di cui al presente atto

PREMESSO

L'Associazione Culturale Gli Alcuni con atto notificato in data 5 maggio 2015 ha proposto ricorso dinnanzi al TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente la qualifica di “*Teatro di rilevante interesse culturale*” ex art. 11 del D.M. del 1° luglio 2014 “*Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163*” e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”.

Il sopraindicato ricorso pende dinnanzi alla sezione II Q con il n. 5720 del 2015.

Al fine di istruire il sopraindicato ricorso la scrivente Associazione con atto inviato a mezzo PEC in data 29 maggio 2018 ha chiesto di accedere anche mediante estrazione di copia alla richiesta di parere che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo deve avere presentato alla Regione

STUDIO LEGALE PAOLETTI

Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma
Tel. 06/8072346 8070949 fax 8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natlia Paoletti
Avv. Ginevra Paoletti – Avv. Claudia Sartori
Avv. Pierpaolo Cavazzino

Veneto ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del D.M. 1° luglio 2014, articolo interamente dedicato ai “teatri di rilevante interesse culturale”, nel quale si legge *“Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima”*;

b) se reso, al parere della Regione Veneto.

A tale istanza è stato dato seguito da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con nota in data 12 giugno 2018 prot. n. 7942/04.13.07/4.2 unitamente alla quale tale Ministero ha inviato allo scrivente avvocato copia della nota in data 9 marzo 2015 (prot. MBAC – DG – 8 – DG – 88 – SEGR – 0003668 09/03/2015 CI. S.07.04.00/5) (con data successiva rispetto al diniego impugnato con il ricorso n. 5720 del 2015) indirizzata a Provincia autonoma di Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Umbria e p.c. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (e pertanto non alla Regione Veneto ove ha sede ed opera la ricorrente) e riferita solo ed esclusivamente ai seguenti teatri tra i quali non c'è l'attuale ricorrente: Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo (L'Aquila), Fondazione Teatro Due (Parma), Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

STUDIO LEGALE PAOLETTI

Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma
Tel. 06/8072346 8070949 fax 8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natlia Paoletti
Avv. Ginevra Paoletti – Avv. Claudia Sartori
Avv. Pierpaolo Cavazzino

(Trieste), Teatro Stabile Sloveno (Trieste), Casanova Teatro (Roma), Teatro Stabile di Genova, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse (Genova), Associazione Centro Teatrale Bresciano (Brescia), Teatro dell'Elfo (Milano), Teatro Franco Parenti (Milano), Marche Teatro (Ancona), Fondazione Teatro Piemonte Europa (Torino), Teatro di Bari, Teatro di Sardegna (Cagliari), Ente Teatro Stabile della Città di Catania, Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Teatro Stabile dell'Umbria (Perugia).

Unitamente alla sopraindicata richiesta di parere che, si ripete, non riguardava il teatro odierno ricorrente, non risulta essere stata allegata alcuna documentazione.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Associazione Culturale Gli Alcuni con sede legale in Treviso (Veneto) insiste affinché il provvedimento impugnato con il ricorso notificato in data 5 maggio 2015 venga annullato anche per i seguenti

MOTIVI

Violazione art. 11, comma 4, D.M. 1° luglio 2014 “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” - Eccesso di potere – Carenza di istruttoria - Illogicità

L'articolo 11, comma 4, del D.M. 1° luglio 2014 stabilisce che «*Ai fini della*

STUDIO LEGALE PAOLETTI

Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma
Tel. 06/8072346 8070949 fax 8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natlia Paoletti
Avv. Ginevra Paoletti - Avv. Claudia Sartori
Avv. Pierpaolo Cavazzino

concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione, trascorsi i quali si ritiene non espresso».

Orbene dal tenore della sopraindicata norma si evince che il parere in questione debba essere richiesto prima di assumere qualsiasi decisione al riguardo. Infatti la norma stabilisce espressamente che il parere debba essere richiesto sulle domande e che lo stesso riguarda la concessione del contributo non la determinazione della sua entità.

Appare pertanto evidente che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel rispetto della sopraindicata norma avrebbe dovuto chiedere il parere in questione anche con riferimento alla domanda presentata dall'Associazione Culturale Gli Alcuni e tendente ad ottenere il riconoscimento di "Teatro di rilevante interesse culturale" ex art. 11 del D.M. del 1° luglio 2014 e ciò ovviamente prima di adottare qualsiasi provvedimento di diniego ed inviando unitamente alla richiesta di parere copia della domanda.

*** *** ***

Tutto ciò premesso e per i suesposti motivi la **Associazione Culturale Gli**

STUDIO LEGALE PAOLETTI

Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma
Tel. 06/8072346 8070949 fax 8077267

Avv. Nicolò Paoletti - Avv. Natalia Paoletti
Avv. Ginevra Paoletti - Avv. Claudia Sartori
Avv. Pierpaolo Cavazzino

Alcuni con sede legale in Treviso (31100) (c.f. 80021700267 e p.iva 01117590263) rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Paoletti, Natalia Paoletti e Sergio Giorcelli del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma via Barnaba Tortolini, 34 (PEC nataliapaoletti@ordineavvocatiroma.org) come da procura in calce al ricorso introduttivo insiste affinché, anche per i motivi di cui al presente atto, Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Voglia annullare i provvedimenti impugnati con i ricorso n. 5720 del 2015.

Roma, 2 agosto 2018

avv. Nicolò Paoletti



avv. Natalia Paoletti

